



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891 – fax 0113989382

P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

Servizio Segreteria Sindaco e Cooperazione Istituzionale

ORDINANZA N. 14

lì, 22/05/2020

OGGETTO: Emergenza “Corona virus”. Apertura cimiteri, parchi, giardini, aree verdi, orti urbani e privati

IL SINDACO

- Visto il decreto legge 25 marzo n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”;
- visto il decreto legge del 16 maggio 2020 n. 33 recante” Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con particolare riferimento all'art.1, che detta le ultime misure di contenimento della diffusione del virus;
- visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che all'art. 1 lett.b) prevede che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza interpersonale di almeno un metro;
- visti altresì i decreti della Regione Piemonte n.57 del 17 maggio 2020 e n. 58 del 18 maggio 2020 che al punto 28 dispongono che dal 18 maggio sono consentite le attività sportive all'aria aperta in forma individuale rispettando la distanza minima di due metri;
- richiamata la propria ordinanza n.12/2010 del 16 marzo 2020 con la quale si disponeva l'apertura solo di alcuni parchi, giardini, aree verdi del territorio comunale, degli orti urbani e privati, e dei cimiteri;
- richiamato il comma 4 dell'art. 50 del dlgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ORDINA

La revoca delle ordinanze sindacali n. 9/ 2020, n. 10/2020 e n. 12/2020.

E' consentito pertanto, nel rispetto delle disposizioni normative citate in premessa, l'accesso ai cimiteri comunali, a tutti i parchi, giardini, aree verdi, orti urbani e privati dando atto che rimarranno chiuse al pubblico esclusivamente le aree giochi bimbi non potendo evitare il rischio di assembramento espressamente vietato dalle norme.

E' altresì vietato l'accesso nelle aree basket, calcetto e tennis di cui all'allegato 1)

Nei cimiteri, parchi, giardini, aree verdi orti urbani e privati è fatto obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie qualora non sia possibile garantire il rispetto delle distanze di sicurezza stabilite dalle norme e richiamate in premessa.

Si richiama altresì l'obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei locali chiusi e aperti al pubblico e nei mercati.

Da mandato alla Polizia locale di presidiare costantemente i cimiteri e le aree indicate al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza così come prescritte dai provvedimenti normativi.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni stabilite dal decreto -legge del 16 maggio 2020 n. 33.

Le misure di cui alla presente ordinanza si applicano dal 19 maggio 2020 al 02 giugno 2020.

Si da atto che la presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, attraverso il sito istituzionale del comune di Beinasco ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

IL SINDACO
GUALCHI Antonella *

* Documento informatico firmato digitalmente in data 22/05/2020 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.